

QUESITO 14

“ siccome la Ns. impresa è sprovvista della categoria OS30 si domanda se tale lavorazione può rientrare nella categoria dei lavori appartenenti alla OG11 (così da poterci associare ad un'impresa) mentre per quanto riguarda la categoria Os28, se tale categoria può essere subappaltata per intero ad imprese in possesso di tal requisito ”

RISPOSTA A QUESITO 14

L'art. 79, comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. 207/2010 dispone che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Pertanto si conferma che per la gara in oggetto sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 alle seguenti condizioni:

- nel caso di una delle categorie specializzate (OS28 e OS30) non posseduta, per una classifica corrispondente alla singola categoria specializzata non posseduta, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare;
- nel caso di entrambi le categorie specializzate (OS28 e OS30) non possedute per una classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate non possedute, secondo le modalità previste dal bando e disciplinare.

Come prescritto dal disciplinare di gara al punto 13.1.3 la categoria OS28, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile a soggetti in possesso della relativa qualificazione ed è onere del concorrente indicare, a pena di esclusione, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto, così come prescritto dal disciplinare di gara – punto 16.11. Resta fermo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010, che i requisiti relativi alla categoria scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, così come richiamato al punto 13.1.3 del disciplinare di gara.